

CIRCOLARE 90/12

Da: **DANNI E RETI**

A: Agenzie in gestione libera e in economia
Struttura Commerciale Territoriale
Struttura Territoriale Sinistri
Ispettori Amministrativi e Tecnici
Uffici di Sede

Milano, 28 dicembre 2012

Oggetto: **LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N° 179 DEL 18 OTTOBRE 2012 – DISCIPLINA DEFINITIVA RELATIVA ALLA DURATA E ALL'ASSENZA DEL TACITO RINNOVO PER LE POLIZZE CON GARANZIA RC AUTO**

Il decreto legge n°179/2012 del 18/10/12 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*” è stato convertito nella legge n° 221/2012, entrata in vigore il 19/12/2012, che apporta alcune modifiche rispetto al testo e alle disposizioni del decreto.

E' stata, quindi, delineata in via definitiva la nuova disciplina concernente i temi della durata e della clausola di tacito rinnovo delle polizze con garanzia RC Auto.

Di seguito, pertanto, verranno fornite le relative indicazioni avendo premura di evidenziare le eventuali differenze rispetto a quanto stabilito dal decreto legge.

Le indicazioni dettagliate nel seguito troveranno recepimento sugli applicativi di emissione con il primo rilascio utile.

1. Nuova produzione

Novità rispetto alla durata

La legge di conversione ha mantenuto l'impostazione del decreto sull'illiceità delle polizze pluriennali ma ha introdotto un'importante modifica in virtù della quale, a richiesta del Contraente, è **possibile stipulare polizze di durata annuale più frazione**.

Trova, pertanto, opportunamente soluzione nella stessa legge il disagio che si era creato con l'entrata in vigore del decreto e rispetto al quale il Cliente, che avesse l'esigenza di uniformare ad una data desiderata le proprie scadenze contrattuali, doveva necessariamente ricorrere alla polizza temporanea, con tutte le sue limitazioni e onerosità.

In questo scenario resta naturalmente sempre legittima la polizza temporanea.

Unipol
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Novità rispetto alla clausola di tacito rinnovo

La legge conferma la possibilità di stipulare unicamente contratti che non possono essere tacitamente rinnovati ma aggiunge l'obbligo a carico delle Compagnie di **"mantenere operante non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto la garanzia prestata fino all'effetto della nuova polizza"**.

La Compagnia aveva già effettuato questa scelta per non dover esporre il Cliente –abituato ad usufruire del periodo di mora- al rischio di scopertura e pertanto la produzione è già adempiente rispetto alla nuova disposizione.

Tuttavia, essendo ormai un obbligo di legge, il mantenimento della copertura fino a ulteriori quindici giorni successivi alla scadenza **trova sempre applicazione anche per i libri matricola** per i quali la Compagnia si era, in vigore del decreto, riservata la possibilità effettuare o meno questa concessione in funzione della specificità del rischio assicurato.

In conclusione

per tutte le polizze singole o gestite a libro matricola con garanzia RC Auto:

- la durata della polizza non può essere superiore all'anno fatta eccezione unicamente per il caso della polizza con frazione iniziale più annualità
- la polizza non può essere tacitamente rinnovata
- la polizza usufruisce sempre (anche i libri matricola) del mantenimento della copertura fino all'effetto della nuova polizza e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza
- i testi contrattuali attualmente stampati sulle polizze sono già adeguati

2. Polizze in corso

Novità per le polizze in scadenza di annualità dal 1° gennaio 2013

Per il portafoglio la legge di conversione conferma che l'eventuale clausola di tacito rinnovo per i contratti con garanzia RC Auto in scadenza dal 1° gennaio 2013 **perde efficacia** mantenendo peraltro a carico delle Compagnie l'obbligo di comunicazione di tale circostanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Rispetto a quanto già messo in atto in seguito all'entrata in vigore del decreto, **verrà esclusivamente effettuata una modifica testuale alla lettera di accompagnamento dell'attestato di rischio.**

Nel nuovo testo, di seguito riportato, abbiamo evidenziato la modifica in questione:

"Infine, Le ricordiamo che - come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge nr. 179/2012 del 18/10/2012 - a partire dalla prossima scadenza di annualità al Suo contratto saranno applicate le seguenti disposizioni:

Polizza che prevede il tacito rinnovo

*La clausola contrattuale che prevede il tacito rinnovo **è da intendersi nulla perderà la sua efficacia** a partire dalla prima scadenza di annualità successiva al 31/12/2012.*

La polizza cesserà pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo Rc Auto che Lei eventualmente stipulerà e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Polizza che non prevede il tacito rinnovo

Cesserà automaticamente alla scadenza annuale senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo Rc Auto che Lei eventualmente stipulerà e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità."

Novità in merito all'operatività delle garanzie fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza

In virtù dell'obbligo imposto dalla legge deriva che tutte le polizze con garanzia RC Auto in scadenza dal 1° gennaio 2013 in poi - stipulate con clausola di tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, singole o libro matricola che siano - sono trattate tutte in ugual misura e cioè usufruiscono tutte dell'ulteriore coperture fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Novità sulle sostituzioni

In occasione della sostituzione delle polizze con garanzia RC Auto **gli applicativi consentiranno solo l'assenza del tacito rinnovo** e ciò sia che la polizza sostituita avesse o meno la clausola di tacito rinnovo e indipendentemente dalla data di scadenza del contratto.

Novità per il quietanzamento

Vengono confermate le scelte già operate dalla Compagnia in occasione dell'attuazione del decreto in merito alle modalità e alla volontà di quietanzare regolarmente le polizze con garanzia RC Auto anche in presenza di perdita dell'efficacia della clausola del tacito rinnovo (cfr. circolare n° 81/2012).

Le quietanze e le appendici di pagamento del premio, cioè le quietanze che contengono l'offerta della garanzia di Assistenza Stradale, mantengono la nuova impostazione già comunicata nella predetta circolare e che è già operativa con il quietanzamento di gennaio 2013.

Ricordiamo di fare attenzione a:

- far firmare la quietanza o l'appendice e custodire il talloncino in quanto è l'unica copia del documento che rimane alla Compagnia.
- una volta decorsi i quindici giorni successivi alla scadenza del titolo, stipulare un nuovo contratto; potrà, tuttavia, essere incassata la quietanza/appendice anche successivamente solo in casi del tutto particolari e comunque dopo che il Cliente sia stato adeguatamente informato sul diritto a stipulare un nuovo contratto con nuove date di decorrenza e scadenza; infatti, perfezionando la quietanza/appendice in luogo della stipula di una nuova polizza, la scadenza annuale non viene prorogata di tanti giorni quanti quelli intercorrenti fino pagamento ma le date rimangono invariate.

3. Polizze oggetto di campagne di disdetta direzionale

In virtù dei nuovi obblighi derivanti dall'applicazione della legge 221/2012 per le polizze con garanzia RC Auto per le quali la Compagnia non intenda più procedere al relativo rinnovo non è più necessario l'invio di una lettera raccomandata in quanto:

- cessano in ogni caso alla relativa scadenza annuale sia nel caso in cui siano state stipulate/sostituite senza tacito rinnovo sia nel caso in cui l'eventuale clausola di tacito rinnovo ha perso efficacia
- **la Compagnia è peraltro tenuta a mantenere il prolungamento della copertura fino e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.**

In sostanza la lettera raccomandata non può più ottenere l'effetto di eliminare l'operatività delle garanzie dopo le ore 24 del giorno di scadenza.

Ne deriva che per questi contratti la Compagnia invierà **una disdetta con posta ordinaria e con la forma di una comunicazione** in virtù della quale il Cliente sia informato dell'andamento negativo del rischio -o del diverso motivo per il quale la comunicazione viene inviata- e del fatto che la Compagnia non intende proseguire il relativo rapporto assicurativo.

Per le polizze oggetto di campagna di disdetta direzionale continueranno a non essere prodotte le quietanze alla relativa scadenza di annualità.

Attenzione:

stante l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, nel caso in cui il Cliente "disdettato" richieda di riassicurarsi presso la Compagnia, l'Agenzia è tenuta a stipulare il contratto sulla base delle seguenti indicazioni:

- è possibile stipulare il nuovo contratto per la sola garanzia RC Auto obbligatoria e quindi non può essere prestata alcuna garanzia CVT
- è possibile prevedere tutti i massimali, frazionamenti e condizioni aggiuntive previsti dalla tariffa e dal prodotto in vigore ivi compreso lo sconto per flessibilità tariffaria
- con le implementazioni informatiche attualmente in via di realizzazione, non verranno più richieste autorizzazioni direzionali nei casi in cui si rispettino le predette indicazioni
- la polizza di riassunzione del rischio può essere emessa in sostituzione inderogabilmente entro i quindici giorni successivi alla scadenza; dopo tale termine deve necessariamente essere stipulato un nuovo contratto.

4. Altre indicazioni

Polizze con sole garanzie CVT

Le polizze che prestano le sole garanzie CVT non sono direttamente impattate dagli obblighi del decreto, ora legge, con la conseguenza che rimane legittima la possibilità di stipulare contratti di durata superiore all'anno e con clausola di tacito rinnovo.

Tuttavia, per uniformità di comportamento, gli applicativi propongono la stessa impostazione -durata non superiore all'anno e assenza del tacito rinnovo- delle polizze con garanzia RC Auto anche se rimane la possibilità di modificare questi dati.

Peraltro, proprio per favorire l'omogeneità all'interno del proprio portafoglio la Compagnia comunque, e già dal 20.10.2012, mantiene la copertura fino al quindicesimo giorno di copertura successivo alla scadenza anche per le polizze che vengono emesse senza clausola di tacito rinnovo.

Polizze di durata inferiore ad un anno

E' opportuno precisare che per le polizze di durata inferiore all'anno (c.d. polizze temporanee) NON opera l'obbligo di mantenere operante la garanzia fino al quindicesimo giorno di copertura successivo alla scadenza.

Polizze “5 giorni”

Analogamente, ma per motivi diversi, anche per le polizze “5 giorni” NON vige l’obbligo di mantenere operante la garanzia fino al quindicesimo giorno di copertura successivo alla scadenza.

Per queste polizze, infatti, la copertura opera nell’ambito dei singoli tagliandi emessi – appunto della copertura di 5 giorni ciascuno - che quindi non può essere prolungata fino ad ulteriori quindici giorni; peraltro non avrebbe senso legare il concetto del prolungamento della copertura ad una sorta di ultrattività del contratto, in quanto si tradurrebbe unicamente nella possibilità di emettere tagliandi oltre la scadenza.

Norme tariffarie

La legge di conversione, tornando a consentire la possibilità di stipulare contratti con garanzia RC Auto anche per una durata pari ad un rateo iniziale più l’annualità, ci impone di intervenire nuovamente sulle Norme Tariffarie in vigore dall’1.12.2012.

Abbiamo allegato alla circolare le pagine oggetto di correzione che vi preghiamo di sostituire a quelle corrispondenti delle Norme Tariffarie attualmente in vigore; anche in quest’occasione, infatti, non verrà effettuato un nuovo invio cartaceo della versione aggiornata.

Abbiamo, peraltro, provveduto a sostituire sulla intranet agenziale e sul sito della Compagnia i file esistenti con quelli riportanti le correzioni in questione.

Sanzione amministrativa per mancata esposizione del contrassegno assicurativo

Rimangono invariati i chiarimenti forniti su questo punto dalla circolare n° 81/2012 ancorchè il prolungamento della copertura fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza non sia più frutto di una scelta di Compagnia, ma sia divenuto un obbligo di legge e, quindi, applicato da tutte le Compagnie del mercato.

Cordiali saluti.

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione LA PREVIDENTE



NORME COMUNI

<p>SCONTI, AUMENTI E PREMI APPLICABILI IN CASI PARTICOLARI</p>

N.B. Tutti i premi indicati nelle pagine seguenti sono comprensivi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (pari al 10,5%) e del Contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; non comprendono invece le imposte (pari al 12,5% da applicare sul premio al netto del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, salvo diversa aliquota deliberata dalla Provincia ai sensi del D.LGS. n° 68 del 6 maggio 2011).

Importo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale:

premio RCA di seguito indicato x 0,0950226

<p>Unità di misura legali</p>

In ottemperanza al decreto ministeriale 29/10/2009 (emesso in attuazione della Direttiva europea n. 2009/3/CE) e alle normative comunitarie e nazionali in materia di applicazione del “Sistema internazionale delle unità di misura” (SI), sulla base delle indicazioni finora emerse, sono state specificate - in abbinamento alle unità di misura correnti (es. mese, quintale, tonnellata) - anche quelle “legali” (es. giorni, kg).

<p>Variabile tariffaria “sesso”</p>
--

Ai fini della determinazione dei premi assicurativi non viene più considerata la variabile tariffaria “sesso”, così come è stato previsto dalla Sentenza dell’1/3/2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 5 paragrafo 2 della Direttiva 2004/113/CE.

<p>D.L. 179/2012</p>

<p>(convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n° 221)</p>
--

<p>I paragrafi contrassegnati da asterisco (*) contengono parti eliminate che non sono piu’ in vigore dal 20/10/2012 per effetto del D.L. 179/2012 (convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n° 221)</p>
--

NORME TARIFFARIE

1° DICEMBRE 2012

PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor

1. DURATA DEI CONTRATTI (*)

~~Salvo quanto previsto al successivo punto 3,~~ Non sono ammesse durate maggiori di un anno (360 gg) più frazione. La frazione di anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

2. POLIZZE DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con una **maggiorazione pari al 15% del premio annuo.**

Per i veicoli appartenenti al Settore V ed i Ciclomotori per trasporto di cose e per usi speciali/trasporti specifici del Settore IV, la maggiorazione da applicare sul premio RCA è invece pari al 30% del premio annuo.

Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi [180 giorni].

3. POLIZZE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO PIU' FRAZIONE (*)

~~E' ammessa la stipulazione di contratti di durata superiore ad un anno (360 gg) più frazione nel caso di veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore.~~

~~In questi casi la durata del contratto assicurativo può essere pari a quella del contratto di Leasing od a quella di ammortamento fermo che il Certificato ed il Contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per il quale è stato pagato il premio.~~

4. PREMIO E FRAZIONAMENTO (*)

I premi della Tariffa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dal Contraente, ad eccezione delle imposte.

Sono ammessi i seguenti frazionamenti del premio: Trimestrale, Quadrimestrale e Semestrale.

In caso di rinnovo del contratto il frazionamento previsto non viene modificato anche se l'importo di rata è inferiore al minimo stabilito dalla Tariffa.

~~E' ammesso il pagamento anticipato del premio per periodi superiori all'anno nel caso di stipulazione di contratti che assicurano veicoli a motore locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. In questi casi ai premi annuali saranno applicati i seguenti sconti sul corrispondente premio di tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto:~~

NORME TARIFFARIE
1° DICEMBRE 2012
PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor

8. VEICOLI DI INTERESSE STORICO (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT [Albo Auto storiche FIAT], Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri [Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.], e Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana)

- a) Contratti di durata pari a 10 giorni
(Codice Convenzione AJ440)

Per i veicoli iscritti in uno dei sopracitati registri vengono applicati i seguenti premi:

<i>MASSIMALI</i>	<i>PREMIO PER AUTOVETTURE</i>	<i>PREMIO PER MOTOCICLI</i>
EUR 7.746.853,49 per sinistro	EUR 33,60	EUR 26,30
EUR 10.329.137,98 per sinistro	EUR 33,80	EUR 26,50

- b) Contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno
(Codice Convenzione AJ440)

Nel caso di contratti di durata superiore a 10 giorni ma di durata inferiore ad un anno si applicano i premi calcolati come al punto 2 - Polizze di durata inferiore ad un anno - fermi restando i premi minimi e massimi riportati al successivo punto c).

- c) Contratti di durata uguale o superiore ad un anno

(Codice Convenzione Divisione Milano, Italia, La Previdente: M0300 - Codice Convenzione Divisione Nuova MAA: B2600. **Solo per il portafoglio; non sono possibili nuove emissioni dopo il 31.08.2011**)

Autovetture

Per:

- autovetture iscritte in un registro ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT (Albo Auto Storiche Fiat), Italiano ALFA ROMEO, Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.);
- autovetture non iscritte in alcuno dei sopracitati registri ma con almeno 30 anni dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI rivolto alle autovetture; sconto del **45%** sulla Tariffa in vigore, con l'applicazione di un premio minimo di **EUR 110** ed un premio annuo massimo di **EUR 290**.

Per le rimanenti autovetture si applica la tariffa in vigore.

Motocicli e motocarrozette

Per:

- motocicli e motocarrozette iscritte in un registro ASI, Registro Storico Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana o del Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.);
- motocicli e motocarrozette non iscritte in alcuno dei sopracitati registri ma con almeno 20 anni dalla data di costruzione ed il cui proprietario sia iscritto ad un club federato ASI

NORME TARIFFARIE
1° DICEMBRE 2012
PRODOTTI AUTO E RETAIL / Motor

impedite capacità motorie rientrano nei Settori I e II.

11. TARGHE PARTICOLARI

I premi relativi ai veicoli targati, EI, AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNT vengono determinati sulla base della relativa **targa**, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.; pertanto, al fine di ottenere i premi che devono essere applicati per tali targhe occorre moltiplicare i premi elencati nella tariffa RCA per il **coefficiente 0,9049774**. Per i veicoli targati AFI i premi RCA non sono soggetti ad imposte pertanto i premi che devono essere applicati per tali targhe sono quelli netti, indicati nella tariffa RCA.

12. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE

Libri Matricola

Sono **Riservate alla Direzione** le seguenti emissioni di polizze Libro Matricola:

- nuovi contratti con numero di applicazioni, **al momento dell'emissione ed in corso di contratto**, superiore a 200 veicoli;
- contratti con numero di applicazioni, **al momento dell'emissione**, inferiore a 15 veicoli.

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare, per la polizza Libro Matricola, è **Riservata alla Direzione**:

- durata superiore all'anno (360 giorni);
- franchigie diverse da quelle indicate in tariffa;
- parchi di veicoli di proprietà di società di noleggio o che esercitano l'attività di locazione senza conducente;
- parchi di veicoli di proprietà di società che esercitano l'attività di leasing;
- parchi di autobus destinati a servizio di trasporto pubblico urbano;
- parchi di veicoli destinati a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere;
- polizze regolarmente disdettate dalla Compagnia.

Altri contratti Riservati alla Direzione (polizze singole o Libro Matricola)

Per i seguenti rischi la determinazione delle tariffe da applicare è **Riservata alla Direzione**:

- rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella tariffa;
- contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara o in seguito a successiva trattativa privata qualora la gara non avesse avuto esito positivo nell'assegnazione del rischio;
- parchi superiori a 10 veicoli di proprietà dello stesso Ente, destinati a servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano o a trasporti di immondizia e/o nettezza urbana in genere o di proprietà di una stessa Azienda Ospedaliera;
- trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;
- assicurazione sulla patente;
- copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in tariffa;
- nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da